DIFESA

DELL' AVVOCATO FELICE SARTINI

IN FAVORE

DI GAETANO GERBONI, ANTONIO VENTURI,

LUIGI TREBBI, E MARCELLINA GIUNTA

È sacro il diritto della difesa, che compete ad ogni cittadino per qualsiasi reato che gli venga imputato, perchè possa con essa escludere o diminuire la imputazione. All' effetto le provvide leggi, che ci governano comandano il patrocinio gratuito dei poveri, onde non manchi la difesa all' indigente, e sia conservata l'uguaglianza di tutti innanzi alle medesime. Non è meraviglia pertanto, se oggi siedo al banco dei difensori col grave incarico di difendere Gerboni, Trebbi, Venturi, e Giunta Marcellina, giacchè ad onta della pochezza mia debbo adempiere colla solita obbedienza il volere superiore.

Sarebbe stoltezza l' impugnare le prove generiche con tanta cura e sapere raccolte nei voluminosi processi, e solo è dato di fare talune osservazioni in qualcheduno di essi sulle risultanze specifiche contro Gerboni Gaetano, e Luigi Trebbi imputati dei seguenti reati: di grassazioni, di mancata

grassazione, di omicidio, di due ribellioni, e di due ferimenti, oltre il primario titolo di associazione de' malfattori.

L' associazione suddetta non può la difesa negare stante la concorrenza di tutti gli estremi legali relativi.

In quanto al primo reato grassazione Vichi Pasquale 10 Giugno 1860 risguardante il Gerboni osserva, che non altro esiste, che la deposizione del Medico Ragni per referto della moglie del coimputato Bernardi, inverosimile sempre unico, e perciò inattendibile anche senza la ricognizione dei derubati e testimonj.

Nel secondo reato di grassazione avvenuto per la strada pubblica nel territorio di Cagli nel 9 al 10 Maggio 1861 non si ha che la deposizione del solo Maccagli, e per detto altrui, che Gerboni vi facesse parte, ma Frontini lo contraddice, ed in tale varietà di deposizioni fra esse discordanti cessa la certezza della reità nel Gerboni.

Nella terza grassazione del 6 al 7 settembre 1861 commessa nelle adjacenze di Acqualagna o Furlo a danni di molti, il solo detto del Frontini, non coadjuvato in alcun altro modo, non può costituire elemento sufficiente di colpabilità.

Nella quarta grassazione del 22 Settembre 1861 commessa nel territorio di Fossombrone nella pubblica via a danno Chiappini ed altri, non si ha che la sola confessione del Frontini essendo defunti i consocj Carboni, Venturi, e Terenzio Grossi, e non avendosi qualsiasi altra risultanza processualela, confessione stessa del Frontini rimane insufficiente.

Nella quinta grassazione a danno di Sisto Ugucccioni 27 Settembre 1861, il Frontini solo enuncia suoi soci nel crimine Gerboni, e Trebbi, e la moglie dell'Ugoccioni soltanto dubitativamente, con protesta di non poter giurare li riconobbe, senza che nè il marito, nè altri abbiano tale unica incerta ricognizione avvalorata; e perciò manca la prova legale.

Nella 6.ª grassazione del 3 ottobre 1861 a danno di Angelo Grassi e di altri, il solo Maccagli racconta di avere udito nel giorno 17 ottobre 1861 un discorso, che si faceva da Gerboni, Trebbi e Grossi intorno la grassazione suddetta, ma che non può assicurare, che vi fosse anche il Trebbi, che non aveva denari come gli altri, ed il solo detto del Maccagli, che non fu nemmeno socio in quel fatto, nulla pone in essere, pel Gerboni, e molto meno pel Trebbi, che non furono riconosciuti da alcuno dei grassati, i quali solo riconobbero il Battelli detto Pietraccio.

Nella 7.ª grassazione a danno di Perugini, Frontini e Maccagli accusano compagni Gerboni e Trebbi; epperò tale unissona confessione *in caput proprium* non può la Difesa contraddire.

Nella 8.ª grassazione a danno di D. Sebastiani non si ha che la ricognizione del Gerboni per parte del teste Masi, che come isolata non costituisce prova; ma nella 9.ª grassazione a danno dei fratelli Michelini e della susseguente estorsione con minaccie di £. 4256, per le confessioni del Battelli, Frontini e Maccagli, e pel rinvenimento al Gerboni e al Trebbi d'oggetti furtivi, non si può contrastare l'imputabilità de' miei difesi; del pari che le prove li fanno responsabili nella 10.ª grassazione a danno di Pietro Vitali e di altri.

Quanto alla 11.ª grassazione, 25 Aprile 1862, a a danno di Pietro e Giacomo Giommi e di altri otto, havvi la ricognizione dubitativa per parte del grassato Giommi Pietro quanto al Trebbi e Gerboni, e l'indubitata di Pietro Marchetti; e ad onta delle loro negative e di quelle dei soci Battelli, e Pandolfi, resta provata la loro comune reità.

Quanto all'omicidio del Carabiniere Vigè, è noto dal dibattimento che il solo T. Grossi ne fu l'autore; che Trebbi non fu presente al fatto, come concordemente dichiararono e Battelli presente al fatto, e Frontini che vi era lungi col Trebbi, sopravvenenendo questi ultimi per confessione del Battelli dopo l'accaduto; quindi per questo niuna responsabilità del Trebbi.

Tacerò della mancata grassazione in casa di Maffei Giuseppe, perocchè Frontini e Maccagli sono confessi, ed indicano compagni Grossi, Venturi, e Carboni morti, ed i suddetti Gerboni Trebbi non che Battelli negativi, e la loro presenza nel luogo, e nella suddetta sera, viene confermata da Giunta Marcellina, che li accompagnò poco lungi per comando e violenza del Grossi.

In quanto alle due ribellioni.

La 1.ª 14 aprile 1861, ove rimase disgraziatamente ferito l'ottimo e valoroso Tenente Nazionale Canti, e quindi morì, non si hanno prove positive della loro presenza nel luogo, e della loro cooperazione, ma solo si deducono presuntivamente dall'associazione precedente, la quale induce a ritenere la possibilità della loro presenza nel fatto, e perciò la responsabilità loro pel fatto degli altri soliti socii. Nella ipotesi suddetta sarà sempre vero, che si debbano ammettere, siccome s'implorano le circostanze attenuanti.

Nella seconda ribellione poi del 23 aprile 1862, non vi è dubbio, che il Gerboni vi facesse parte, perchè rimase ivi ferito, e varii giorni appresso, in una casa poco lungi dove si era ricoverato, venne arrestato; e anche Trebbi fu in quella riconosciuto.

Nei ferimenti, il primo avvenuto nel 4 ottobre 1861 a danno Camillini, non si ha che il referto di Maccagli, che avrebbe deposto di fama, e non per fatto proprio, e perchè non furono il Gerboni

ed il Trebbi da niuno riconosciuti; e quanto al secondo a danno Macchini, è abbastanza provato negli atti che fu opera del solo Grossi.

Dopo le quali deduzioni, la Difesa non dubita che Voi, o Giurati, richiamate a memoria le risultanze tutte del lungo pubblico dibattimento, a cui avete con tanta diligente attenzione assistito e calcolato nel silenzio le une e le altre, con tutta coscienza proferirete verdetto, che corrisponda esattamente al vero, ed al giusto.

Parlo ora di Antonio Venturi.

Questi è imputato di associazione alla banda Grossi, e di partecipazione di lucro proveniente dalla grassazione commessa il 25 Luglio 1862 a danno di Emidio Ugoccioni.

In quanto al primo titolo basterà solo il ricorvi che niuna prova esiste negli atti, che Antonio facesse parte della banda Grossi, che ebbe principio nel 1860: e che non la può costituire l'unica addebitata partecipazione suddetta senza il suo qualunque concorso nella patrazione del relativo reato, e perciò sono di fermo avviso, che dichiarerete non constare di sua imputabilità.

In quanto al secondo titolo di partecipazione di lucro per un terzo degli effetti depredati all'Ugoccioni, non si ha che l'asserzione del Frontini. Non dimenticate, che Frontini non merita fede, come unico, e perchè a suo talento, ed a seconda delle circostanze ha taciuto il vero, siccome ne porgono convincimento l'avere con tanta perseveranza, ed imprudenza niegata la sua principale azione nell'uccisione barbara commessa al Furlo dei due Carabinieri Filippo Chiuminati, e Giuseppe Dini nel 17 ottobre 1861, e l'avere niegata eziandio perfino la sua presenza sulla strada di Cartoceto nel 31 Maggio 1862, ove colla più raffinata crudeltà rese

cadavere Luigi Racchini sotto gli occhi di molti testimonj, che unissoni deposero dell'orrenda, e lacrimevole scena, e della di lui fierezza d'animo. Ad onta di ciò è a notarsi, che il Frontini dichiarò, che la grassazione fu da esso eseguita e da Olinto Venturi; che nell'atto del riparto degli oggetti furtivi Olinto volle che si facessero non due ma tre parti, allegando di volerne dare una parte al germano Antonio, e che su ciò non abbiamo una prova qualsiasi della consegna di questa terza parte, e vi è luogo a ritenere che fosse uno stratagemma dell'astuto Olinto per farsela propria, e decuratare così la parte del Frontini.

L'avere Frontini detto, che Antonio Venturi parecchi giorni prima della suddetta grassazione aveva seco concertato di tentarla, ma che disistettero per timore della concorrenza di gente in quel luogo, è sempre un asserzione del ben noto Frontini, che perde ogni efficacia, al semplice riflesso che fosse anche vero il concetto disegno, l'intenzione addimostrata da Antonio Venturi di associarsi, che non fu susseguita dippoi da alcun atto, o cooperazione qual siasi nel consumato reato.

Vi piaccia ricordare da ultimo, che dalle sedi criminali risulta che Venturi Antonio non mai fu soggetto ad imputazione qualsiasi, e che sospettato detentore di oggetti rubati pei vincoli di sangue coll'Olinto, fu fatta perquisizione in sua casa, e tolti varj effetti di vestiario, che gli vennero restituiti, perchè riconosciuti di non provenienza furtiva qualunque. E per tali brevi considerazioni porto speranza, che anche pel secondo titolo suddetto lo dichiarerete incolpevole.

Parlando di Marcellina Giunta, vi dico innanzi tutto che il dotto Orator dell'Accusa nel suo esordire, vi narrava: che pei tanti misfatti della banda Grossi, il terrore avea talmente invaso l'animo di tutti, che lungi dal sorgere a difesa degli averi e delle vite, erano ridotti sovente a patteggiar co'ladroni, e dar loro ricetto; pel che qual meraviglia se Marcellina è ora tradotta innanzi di Voi come ricettatrice di quella banda, ed accusata complice della mancata grassazione Maffei?

La fama di druda addossata alla Giunta è comune ad altre donne, come ne fan fede le tavole processuali; ma ad allontanare da lei ogni responsabilità relativa non sarà vano ricordare il suo stato ammalaticcio, che ancor la tormenta; che dessa viveva in una casa posta in montuosa e solitaria parte; che suo marito era da molti mesi ristretto in carcere, e che la sua famiglia componevasi di sole tre figlie, di cui la maggiore toccava appena il terzo lustro. Per cui se uomini robusti non estimarono prudente di negare ricetto ed alimento a que' tristi, qual rimprovero si farà alla Giunta, se per due o tre volte impaurita e senza appoggio, fu astretta a dar ricetto e farli giacere su poca paglia come dissero Frontini e Maccagli? Il primo di questi ammise solo due o tre volte l'accesso nella di lei casa; il secondo solo una volta, il che non prova certo un'intima relazione della Giunta colla banda, nè che fosse la druda del capo. L'accoglienza di coloro in sua casa non fu volontaria ma coatta.

E che diremo delle pretese istruzioni, delle supposte istigazioni a tentare la grassazione Maffei? Le prime non potevano esser date dalla Giunta, perchè niuna prova ch'ella avesse cognizione, perchè manca pure la prova di una qualunque relazione con quella famiglia; le istigazioni poi non abbisognavano alla banda Grossi, perchè composta di uomini capaci d'ogni impresa d'azzardo.

L'anello rappresentante un crocifisso, di cui si fe' cenno per indurre regali, è un fatto chiarito dal

Maccagli, chè la figlia della Giunta vedendolo, solita curiosità delle giovanette, il ricercò. e posteselo in un dito tanto il vagheggiò, che Maccagli, il quale nel partire il richiedeva, Frontini disse: lascialo; il riprenderai quando potrem di qui ripassare. Ciò dunque non è regalo, nè costituisce alcun vincolo di Marcellina colla banda.

Ciò supposto mancano gli estremi per costituire una vera ed assoluta complicità nel tilolo di tentata grassazione, e resterebbe soltanto il dubbio sulle istruzioni del luogo, ov'era la casa Maffei, da Marcellina appena conosciuta, il che al certo non costituirebbe che remotissima responsabilità per avere indicato la posizione topografica, astretta a ciò da T. Grossi, essendo anche rimasto escluso che all'effetto si fosse vestita da uomo, poichè dal Maccagli e dal Frontini, e concorde detto della stessa Marcellina, sappiamo che lo stesso Grossi per meglio indurla le addossò dietro l'allegato di lei mal'essere di salute, un'ampio cappotto che cuoprendole il capo, scendeale sino ai piedi.

In qualunque dannata ipotesi pertanto, la Giunta merita tutti i riguardi, e sempre l'ammissione delle circostanze attenuanti, perchè al più presto sia ridonata ai piccoli figli, che isolati e piangenti l'attendono fra le loro amorevoli braccia.

Dopo tale Difesa, il Presidente accorda la parola all'Avv. Vizzani.

SECONDA PARTE

DELLA DIFESA

DELL' AVVOCATO PROFESSORE CARLO VIZZANI

IN FAVORE

DI SANTE FRONTINI